



Newsletter n. 3 del 2 ottobre 2025

*Newsletter redatta dall'Avv. Enrico Pintus, avvocato amministrativista, esperto in contrattualistica pubblica. Svolge attività di formazione e assistenza sia consulenziale che giudiziale, in favore di privati e numerosi Enti pubblici sia in materia di diritto amministrativo che con particolare riferimento al tema di appalti pubblici.
La newsletter è redatta nell'ambito del servizio "Help@ppalti", di Anci Sardegna.*

Requisiti speciali. Fatturato specifico.

Il **Cons. St. con la sentenza 7281/2025** ha avuto modo di affermare l'illegittimità della previsione del disciplinare di gara (Anas) che ha qualificato quale requisito di capacità economico - finanziaria quello previsto dal punto 6.2 lett. b) del disciplinare, e non quale requisito di capacità tecnico - professionale, laddove il Codice degli appalti riconduce solo ed esclusivamente il fatturato globale ai requisiti di capacità economica - finanziaria e non anche il fatturato specifico.

Aggiunge il Giudice che la giurisprudenza, in passato, aveva espresso incertezza in ordine al corretto inquadramento del requisito in esame, ma tali difficoltà interpretative sono state superate dal chiaro tenore letterale dell'art. 100, comma 11, d.lgs. cit., che lo qualifica espressamente come requisito di natura tecnico - professionale.

Le conseguenze di tale ricostruzione si spostano poi sul contratto di avvalimento: «*tenuto conto che il fatturato specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, è un requisito tecnico - professionale, l'eventuale contratto di avvalimento deve avere natura 'operativa' e, quindi, richiedere l'effettiva messa a disposizione delle risorse umane, materiali e tecniche specificamente individuate*».

Gara. Offerta economicamente più vantaggiosa

In una fattispecie di gara per il recupero della FORSU, dove il disciplinare dava un peso molto importante alla vicinanza con un impianto della s.a., il **Tar Veneto (1541/2025)** nel giudicare tale scelta non sproporzionata e in linea con i criteri di cui all'art.108 del Codice, ha ricordato come «la scelta operata dall'amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, è espressione dell'ampia discrezionalità attribuita dalla legge per





meglio perseguire l'interesse pubblico; come tale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole, irrazionale e i criteri non siano trasparenti e intellegibili ... vizi, questi ultimi, che non si riscontrano nel caso di specie, nonostante il peso predominante (50 punti su 55) attribuito dalla stazione appaltante alla prossimità dell'impianto di recupero». **In allegato** (All_1) la sentenza: il ragionamento operato dal Tar potrebbe essere utile.

Accesso atti di gara

Il **Tar Catania (sentenza 2625/2025)**, dopo aver ricordato che nel nuovo sistema delineato dall'art.36 del Codice non ha (forse è meglio dire, *dovrebbe*) più senso parlare di istanza di accesso agli atti, essendo preciso dovere della s.a. quello di mettere a disposizione dei primi cinque classificati, al momento dell'aggiudicazione, tutto il bagaglio documentale a corredo della gara, sposa la tesi (non unanime in giurisprudenza) secondo la quale «**i casi di omessa o parziale ostensione dei documenti dopo l'aggiudicazione, in riscontro a istanza di accesso del concorrente e a opposizioni dei controinteressati del pari espresse dopo l'aggiudicazione, si collocano fuori dal perimetro dell'art. 36 comma 4 D.lgs. n. 36/2023 per ricadere, invece, nello spettro applicativo dell'art. 116 cod. proc. amm.**» [cioè l'ordinario regime di accesso]

Concessione di servizi. Disciplina del costo della manodopera.

Una interessante sentenza del **Tar Toscana (1488/2025)** precisa che nelle concessioni di servizio non si applica automaticamente il meccanismo di cui all'art.108 del Codice: quindi, i costi della manodopera non deve essere necessariamente indicato nell'offerta. **In allegato la sentenza** (All_2).

Grave illecito professionale. Omissione dichiarativa. Sua rilevanza generale

Il **Consiglio di Stato (7143\2025)** ribadisce che la "sola" omissione dichiarativa (a prescindere da che cosa nasconde) ha rilevanza: « ... omissione dichiarativa la quale, indipendentemente dalla sua idoneità a costituire a sua volta illecito professionale a norma della lettera b) del comma 3 del medesimo articolo 98, del codice, in ogni caso disvela un atteggiamento malizioso dell'operatore economico chiaramente incompatibile con il principio della fiducia (come condivisibilmente rilevato dal primo giudice);».

In allegato la decisione (All_3).

